



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 aprile 2015
(OR. en)

8341/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0096 (COD)**

**PECHE 143
CODEC 605**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 aprile 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 180 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 180 final.

All.: COM(2015) 180 final



Bruxelles, 24.4.2015
COM(2015) 180 final

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta mira a recepire nel diritto dell'Unione le misure del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)¹ nelle sue riunioni annuali svoltesi tra il 2012 e il 2014. L'ICCAT è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti; l'Unione ne è parte contraente. Il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso è stato istituito nel 2006² ed è entrato in vigore nel 2007.

L'ICCAT ha la facoltà di adottare decisioni ("raccomandazioni") per la conservazione e la gestione della pesca nella sua zona di competenza; si tratta di atti vincolanti essenzialmente rivolti alle parti contraenti dell'ICCAT, ma che contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio per il comandante della nave). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione; nel caso dell'Unione europea, se non vi sono già contemplate, devono essere attuate nel diritto dell'Unione.

Alcune misure adottate dall'ICCAT per il tonno rosso sono state recepite con il regolamento (UE) n. 544/2014 del 15 maggio 2014³, che ha modificato il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009⁴. La modifica era intesa a recepire le misure relative alle campagne di pesca adottate dall'ICCAT nel 2012 e 2013. Al fine di garantire che tutte le misure del piano di ricostituzione adottate tra il 2012 e il 2014 siano applicate in modo uniforme ed efficace in tutta l'Unione europea, la presente proposta ne prevede l'inserimento in un regolamento concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il presente regolamento abrogherà il regolamento (CE) n. 302/2009.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione dell'impatto.

¹ <http://www.iccat.int/en/>

² Raccomandazione ICCAT 06-05 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

³ Regolamento (UE) n. 544/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L 163 del 29.5.2012, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

L'iniziativa legislativa risponde all'esigenza di garantire l'applicazione uniforme ed efficace delle più recenti misure del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso dell'ICCAT in tutta l'Unione europea. Le misure di conservazione e di gestione stabilite mediante raccomandazioni dell'ICCAT non sono direttamente applicabili a singole navi o a singoli cittadini dell'Unione. È pertanto necessario recepire nel diritto dell'Unione le misure adottate dall'ICCAT per il tonno rosso nel 2012, 2013 e 2014. La proposta comprende misure tecniche, ad esempio riguardanti le operazioni di trasferimento e ingabbiamento di tonni rossi vivi, comprese misure concernenti l'impiego di fotocamere stereoscopiche per la stima dei quantitativi di tonno rosso e dei quantitativi rilasciati in mare, e disposizioni concernenti la dichiarazione delle catture e l'attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT.

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ha introdotto un obbligo di sbarco che si applicherà al tonno rosso a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base alla stessa disposizione, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco. Pertanto i rigetti di tonno rosso saranno autorizzati in determinate situazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014⁶ e non rientrano direttamente nel campo di applicazione della presente proposta.

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE). Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

Principio di proporzionalità

La proposta garantirà il recepimento delle pertinenti misure dell'ICCAT nel diritto dell'Unione limitandosi a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Considerato il numero di nuovi elementi e modifiche, per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 302/2009 sarà abrogato dal presente regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013⁸, è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
- (2) L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("la convenzione")⁹.
- (3) Nella sua 15^a riunione straordinaria del 2006, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT"), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 06-05¹⁰ volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, la cui scadenza è fissata nel 2022 ("il piano di ricostituzione"). Tale raccomandazione è entrata in vigore il 13 giugno 2007.

⁷ (inserire riferimento).

⁸ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁹ Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("la convenzione") (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34).

¹⁰ Raccomandazione ICCAT 06-05 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

- (4) La raccomandazione ICCAT 06-05 è stata recepita nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo¹¹.
- (5) Nella sua 16^a riunione straordinaria del 2008 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 08-05¹² che modifica la raccomandazione 06-05.
- Per ricostituire lo stock, il piano di ricostituzione istituito nel 2006 e modificato nel 2008 prevede una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture per il periodo 2007-2011, restrizioni dell'attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, misure applicabili alle attività di pesca sportiva e ricreativa, misure concernenti la capacità di pesca e di allevamento e un rafforzamento del programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT.
- (6) La raccomandazione ICCAT 08-05 è stata recepita nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007¹³.
- (7) Nella sua 17^a riunione straordinaria del 2010 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 10-04¹⁴ che modifica la raccomandazione 08-05. Ai fini della ricostituzione dello stock, la raccomandazione 10-04 ha introdotto un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture e della capacità di pesca e rafforzato le misure di controllo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trasferimento e ingabbiamento. Essa ha inoltre previsto la formulazione, nel 2012, di ulteriori pareri del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS) con riguardo all'individuazione di zone di riproduzione e alla creazione di santuari.
- (8) Per recepire nel diritto dell'Unione le misure di conservazione internazionali rivedute della raccomandazione 10-04, il regolamento (CE) n. 302/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
- (9) Nella sua 18^a riunione straordinaria del 2012 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 12-03¹⁶ che modifica la raccomandazione 10-04. Per rafforzare l'efficacia del piano di ricostituzione tale raccomandazione ha previsto misure tecniche concernenti le operazioni di trasferimento e ingabbiamento di tonni rossi vivi, nuovi obblighi in materia di dichiarazione delle catture, l'attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT e modifiche delle campagne di pesca. Essa ha inoltre rafforzato il ruolo dell'SCRS per quanto riguarda la valutazione degli stock di tonno rosso.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 1).

¹² Raccomandazione 08-05 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

¹³ Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

¹⁴ Raccomandazione 10-04 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L 157 del 16.6.2012, pag. 1).

¹⁶ Raccomandazione 12-03 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

- (10) Nella sua 23^a riunione ordinaria del 2013 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 13-07¹⁷ che modifica la raccomandazione 12-03 introducendo piccole modifiche sulle campagne di pesca che non interessano la flotta dell'Unione. Ha inoltre adottato la raccomandazione 13-08¹⁸ che integra il piano di ricostituzione. Ha istituito una procedura comune per l'utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche per stimare i quantitativi di tonno rosso nel punto di ingabbiamento e ha introdotto una data flessibile per l'inizio della campagna di pesca delle tonniere con lenze e canne e delle imbarcazioni con lenze trainate nell'Atlantico orientale.
- (11) Per recepire nel diritto dell'Unione misure essenziali, come le misure sulle campagne di pesca contenute nelle raccomandazioni 12-03 e 13-08, il regolamento (CE) n. 302/2009 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (UE) n. 544/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
- (12) Nella sua 19^a riunione straordinaria del 2014 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 14-04²⁰ che modifica la raccomandazione 13-07 e abroga la raccomandazione 13-08. Se da un lato sono state razionalizzate alcune disposizioni di controllo vigenti, dall'altro sono state ulteriormente specificate le procedure per l'uso di fotocamere stereoscopiche nel punto di ingabbiamento e sono state introdotte nel piano di ricostituzione misure specifiche per le operazioni di rilascio e per il trattamento degli esemplari morti.
- (13) La raccomandazione 14-04 è vincolante per l'Unione.
- (14) È opportuno integrare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state recepite. Poiché tale recepimento riguarda un piano i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
- (15) È necessario recepire nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti del piano di ricostituzione. Al fine di integrare rapidamente tali modifiche nel diritto dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione europea ("la Commissione") il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹⁷ Raccomandazione 13-07 che modifica la raccomandazione ICCAT 12-03 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

¹⁸ Raccomandazione ICCAT 13-08 che integra la raccomandazione 12-03 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 544/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L 163 del 29.5.2012, pag. 1).

²⁰ Raccomandazione 14-04 che modifica la raccomandazione ICCAT 13-07 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

²¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione alle operazioni di trasferimento e ingabbiamento e alla registrazione e comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²².
- (17) Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a operazioni di trasferimento e ingabbiamento e alla registrazione e comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (18) Per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, è opportuno che il regolamento (CE) n. 302/2009 sia abrogato dal presente regolamento.
- (19) Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 sono diventate obsolete, in particolare perché disciplinate da altri atti dell'Unione, e dovrebbero essere soppresse. Altre disposizioni dovrebbero essere aggiornate per tener conto delle modifiche della legislazione, in particolare quelle risultanti dall'adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (20) In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio²³ istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione²⁴ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio²⁵ istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Tali atti disciplinano attualmente alcuni aspetti contemplati dal regolamento (CE) n. 302/2009, in particolare dall'articolo 33 relativo alle misure di esecuzione e dall'allegato VIII relativo alla trasmissione dei messaggi VMS. Pertanto non è necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.
- (21) A norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, per calcolare il peso vivo equivalente del tonno rosso trasformato si applicano, anche ai fini del presente regolamento, i coefficienti di conversione adottati dall'SCRS.

²² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

²³ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

²⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

²⁵ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- (22) Inoltre, a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, è stata adottata la decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione²⁶. Tale decisione di esecuzione stabilisce, in particolare, i parametri di riferimento e gli obiettivi per il controllo della pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
- (23) La raccomandazione ICCAT 06-07²⁷ istituisce, al paragrafo 2, lettera c), un programma di campionamento per la stima del numero di esemplari per taglia nell'ambito delle attività di allevamento del tonno rosso. Tale disposizione è stata recepita dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 302/2009. Non è necessario includere nel presente regolamento disposizioni specifiche sul programma di campionamento, in quanto l'esigenza di tale programma è ora pienamente soddisfatta dai programmi istituiti dal paragrafo 83 della raccomandazione 14-04, che deve essere recepita dal presente regolamento. Il suddetto paragrafo prevede che in tutte le operazioni di ingabbiamento siano utilizzati sistemi di fotocamere stereoscopiche o tecniche alternative con un grado di precisione equivalente, al fine di determinare con maggior precisione il numero di pesci e il loro peso.
- (24) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile al tonno rosso a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base alla stessa disposizione, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco. I rigetti di tonno rosso saranno quindi autorizzati in determinate situazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014²⁸. Pertanto non è necessario che il presente regolamento comprenda tali obblighi in materia di rigetti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

²⁶ Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).

²⁷ Raccomandazione ICCAT 06-07 sull'allevamento del tonno rosso.

²⁸ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1.
2. Il presente regolamento si applica al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Articolo 2

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento, in linea con il piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, è raggiungere entro il 2022 una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità pari almeno al 60%.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) “piano di ricostituzione”: il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (“ICCAT”), applicabile per il periodo 2007-2022;
- 2) “nave da pesca”: qualsiasi imbarcazione a motore adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi portacontainer;
- 3) “nave da cattura”: un'imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;
- 4) “nave officina”: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;
- 5) “nave ausiliaria”: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto o da allevamento, una rete a circuizione o una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;
- 6) “rimorchiatore”: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;
- 7) “nave d'appoggio”: qualsiasi altra nave da pesca di cui al punto 2);
- 8) “praticare la pesca attiva”: per qualsiasi nave da cattura o tonnara, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;
- 9) “operazione di pesca congiunta”: qualsiasi operazione realizzata da due o più navi con reti a circuizione, in cui le catture di una nave con reti a circuizione siano attribuite a una o più altre navi con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione;

10. “operazione di trasferimento”:
- i) qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto;
 - ii) qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto;
 - iii) qualsiasi trasferimento di una gabbia contenente tonno rosso da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore;
 - iv) qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo da un'azienda a un'altra azienda;
 - v) qualsiasi trasferimento di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto;
- 11) “trasferimento di controllo”: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori della nave da pesca/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;
- 12) “tonnara”: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima della raccolta;
- 13) “ingabbiamento”: il trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento;
- 14) “allevamento”: l'ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e la successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;
- 15) “azienda”: impianto utilizzato per allevare il tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione;
- 16) “capacità di allevamento”: la capacità di un'azienda di detenere pesci a fini di ingrasso e di allevamento, espressa in tonnellate;
- 17) “raccolta”: l'abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;
- 18) “trasbordo”: lo scarico, per intero o in parte, del pescato detenuto a bordo di una nave da pesca verso un'altra nave da pesca. Il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria non è considerato un trasbordo;
- 19) “pesca sportiva”: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- 20) “pesca ricreativa”: una pesca non commerciale praticata da soggetti che non appartengono a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- 21) “fotocamera stereoscopica”: una fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali;

- 22) “fotocamere di controllo”: fotocamere stereoscopiche e/o videocamere convenzionali utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;
- 23) “BCD” o “BCD elettronico”: *Bluefin Catch Document*, documento di cattura del tonno rosso. Nei casi opportuni il riferimento al BCD è sostituito da eBCD;
- 24) “Stato membro responsabile” e “Stato membro responsabile di”: lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra la tonnara o l’azienda oppure, se l’azienda o la tonnara si trova in alto mare, lo Stato membro in cui ha sede l’operatore della tonnara o dell’azienda;
- 25) “compito II”: il compito II quale definito dall’ICCAT nel “Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico”²⁹;
- 26) “PCC”: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
- 27) “SCRS”: il comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell’ICCAT;
- 28) “zona della convenzione”: la zona geografica in cui si applicano le misure ICCAT quale definita all’articolo 1 della convenzione.

Articolo 4

Lunghezza delle navi

Tutte le lunghezze delle navi menzionate nel presente regolamento sono intese come lunghezze fuori tutto.

CAPO II

MISURE DI GESTIONE

Articolo 5

Condizioni associate alle misure di gestione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le attività di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare siano commisurate alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
2. Nell’ambito del piano di ricostituzione non vengono effettuati riporti di possibilità di pesca non utilizzate.

²⁹ Terza edizione, ICCAT, 1990.

3. È vietato il noleggio di navi da pesca dell'Unione per la pesca del tonno rosso operanti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Articolo 6

Presentazione di piani di gestione della capacità di pesca, piani di pesca e piani di gestione dell'allevamento

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione:
 - a) un piano di pesca per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
 - b) un piano di gestione della capacità di pesca inteso a garantire che la capacità di pesca dello Stato membro sia commisurata al contingente ad esso assegnato.
2. La Commissione compila i piani di cui al paragrafo 1 e li integra nel piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.
3. Entro il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri che intendono modificare il vigente piano ICCAT relativo alla capacità di allevamento inviano un piano di gestione dell'allevamento alla Commissione, che lo trasmette al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 7

Piani di pesca

1. Il piano di pesca annuale presentato da ciascuno Stato membro definisce i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi di cui agli articoli 10 e 11 e specifica in particolare:
 - a) le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri comprese nell'elenco delle navi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), i contingenti individuali ad esse assegnati nonché le misure predisposte per garantire il rispetto dei contingenti individuali e delle catture accessorie autorizzate;
 - b) per le navi da cattura di dimensioni inferiori a 24 metri e le tonnare, almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un tipo di attrezzo simile.
2. Eventuali modifiche successive del piano di pesca annuale o dei contingenti individuali assegnati per le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri e incluse nell'elenco di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), sono trasmesse dallo Stato membro interessato alla Commissione almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'attività corrispondente alla modifica in questione. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno 48 ore prima dell'esercizio dell'attività corrispondente alla modifica in questione.

Articolo 8

Piani di gestione della capacità di pesca

1. Il piano annuale di gestione della capacità di pesca presentato da ciascuno Stato membro è conforme alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il numero massimo di tonnare registrate in uno Stato membro e di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso è determinato in conformità del trattato e in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Il numero massimo di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo.
4. Per le navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, l'allegato I stabilisce condizioni aggiuntive per determinare il numero massimo delle navi da pesca.
5. Il numero massimo di tonnare di uno Stato membro adibite alla pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero di tonnare autorizzate da tale Stato membro entro il 1° luglio 2008.
6. In deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 5, per gli anni 2015, 2016 e 2017, se uno Stato membro è in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca potrebbe non consentire il pieno utilizzo del contingente assegnatogli, esso può decidere di includere nei propri piani di pesca annuali di cui all'articolo 7 un maggior numero di tonnare e di navi.
7. In deroga ai paragrafi 3 e 6, per gli anni 2015, 2016 e 2017 ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione non autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014.
8. Ai fini dell'elaborazione dei piani di gestione della capacità di pesca, il calcolo della capacità di pesca di ciascuno Stato membro si basa sui migliori tassi di cattura per nave e per attrezzo stimati nel 2009 dall'SCRS³⁰ e approvati dall'ICCAT nella riunione intersessione del Comitato di conformità dell'ICCAT del 2010³¹. A seguito delle revisioni dei suddetti tassi di cattura da parte dell'SCRS, gli Stati membri devono sempre applicare i tassi di cattura più recenti approvati dall'ICCAT.

Articolo 9

Piani di gestione dell'allevamento

³⁰ Relazione SCRS 2009, versione inglese, pag. 128.

³¹ Relazione della riunione intersessione del comitato di conformità, Madrid, Spagna - 24-26 febbraio 2010, punto 5 e appendice 3 dell'allegato 4.2.

1. Il piano di gestione dell'allevamento presentato da ciascuno Stato membro è conforme alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno di ciascuno Stato membro e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare sono determinati in conformità del trattato e in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. La capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno di uno Stato membro è limitata alla capacità di allevamento e di ingrasso del tonno di cui dispongono le aziende di tale Stato membro che figuravano nel registro ICCAT degli impianti di allevamento o che erano state autorizzate e dichiarate all'ICCAT al 1° luglio 2008.
4. Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato al quantitativo immesso registrato presso l'ICCAT dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.
5. Ciascuno Stato membro assegna alle proprie aziende un quantitativo annuo massimo di catture di tonno rosso selvatico nei limiti del quantitativo massimo di cui al paragrafo 4.

CAPO III

MISURE TECNICHE

SEZIONE 1

CAMPAGNE DI PESCA

Articolo 10

Navi con palangari, navi con reti a circuizione, navi da traino pelagiche, tonnare e pesca sportiva e ricreativa

1. La pesca del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 metri nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, ad eccezione della zona delimitata a ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nonché della zona economica esclusiva norvegese, in cui tale pesca è autorizzata dal 1° agosto al 31 gennaio.
2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 24 giugno, ad eccezione della zona economica esclusiva norvegese, in cui tale pesca è autorizzata dal 25 giugno al 31 ottobre.
3. La pesca del tonno rosso praticata da navi da traino pelagiche è autorizzata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

4. La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.
5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno.

Articolo 11

Tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate

1. La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre.
2. A condizione che ciò non incida sulla protezione delle zone di riproduzione e che la durata complessiva della campagna di pesca per le attività in questione non superi quattro mesi, ogni Stato membro può stabilire una diversa data di inizio per la campagna di pesca delle tonniere con lenze e canne e delle imbarcazioni con lenze trainate battenti la propria bandiera e operanti nell'Atlantico orientale.
3. Ciascuno Stato membro specifica nel piano di pesca di cui all'articolo 7 se le date di inizio di tali attività di pesca sono state modificate, indicando le coordinate delle zone interessate.

SEZIONE 2

TAGLIE MINIME, CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE

Articolo 12

Obbligo di sbarco

Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese le deroghe previste all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento.

Articolo 13

Taglie minime

1. La taglia minima per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca).
2. In deroga al paragrafo 1, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:
 - (a) tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;
 - (b) tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d'allevamento;

- (c) tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera e della pesca artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze e canne, navi con palangari e navi con lenze a mano.
- 3. Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell'allegato I.
- 4. Gli Stati membri interessati rilasciano alle navi autorizzazioni specifiche per pescare in virtù della deroga di cui al paragrafo 2. Le navi interessate sono indicate nell'elenco delle navi da cattura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a). A tal fine si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20.

Articolo 14

Catture accidentali

- 1. Per tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono consentite catture accidentali per un massimo del 5% di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.
- 2. La percentuale del 5% di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture totali di tonno rosso, espresse in numero di esemplari presenti a bordo della nave o nella tonnara in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca.
- 3. Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile delle navi da cattura o della tonnara.
- 4. Alle catture accidentali di tonno rosso si applicano gli articoli 23, 28, 29 e 30.

Articolo 15

Catture accessorie

- 1. Ciascuno Stato membro assegna un contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.
- 2. Le navi dell'Unione che non praticano la pesca attiva del tonno rosso provvedono affinché le catture accessorie di tonno rosso non superino, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, il 5% delle catture totali presenti a bordo in peso o numero di esemplari. Il calcolo della suddetta percentuale in base al numero di esemplari si applica unicamente nel caso del tonno e delle specie affini gestite dall'ICCAT.
- 3. Ciascuno Stato membro detrae dal proprio contingente tutti gli esemplari morti presenti nelle catture accessorie di cui al paragrafo 2. Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico dell'Unione per le catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità del trattato e in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT.
5. Le procedure di cui agli articoli 25, 28, 29, 30 e 54 si applicano alle catture accessorie.

SEZIONE 3

UTILIZZO DI AEROMOBILI

Articolo 16

Utilizzo di mezzi aerei

È vietato l'utilizzo di mezzi aerei, in particolare aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota per la ricerca del tonno rosso.

CAPO IV

PESCA SPORTIVA E PESCA RICREATIVA

Articolo 17

Contingente specifico per la pesca sportiva e la pesca ricreativa

Gli Stati membri regolamentano la pesca sportiva e la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico a tali attività di pesca e ne informano la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.

Articolo 18

Pesca ricreativa e sportiva

1. Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca sportiva e ricreativa rilasciando alle navi autorizzazioni per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
2. Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa non è consentito catturare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per nave.
3. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati devono essere interi, senza visceri né branchie.
4. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca sportiva e ricreativa.

5. Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e ricreativa e trasmettono alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. Tali dati comprendono il peso e la lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso. La Commissione trasmette tali informazioni all'SCRS.
6. Gli Stati membri imputano le catture morte della pesca sportiva e ricreativa al contingente ad essi assegnato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 17.

CAPO V

MISURE DI CONTROLLO

SEZIONE 1

Registri delle navi e delle tonnare

Articolo 19

Registri delle navi

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno per via elettronica alla Commissione, un mese prima dell'inizio delle campagne di pesca di cui agli articoli 10 e 11, se applicabili, e comunque un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione:
 - a) l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca speciale;
 - b) l'elenco di tutte le altre navi da pesca, diverse dalle navi da cattura, battenti la propria bandiera autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
2. Entrambi gli elenchi sono elaborati secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.
3. In un determinato anno civile una nave da pesca può essere inserita in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.
4. Negli elenchi di cui al paragrafo 1 figurano il nome della nave e il numero di registro della flotta dell'Unione (CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione³².
5. Non è ammessa la trasmissione di elenchi con valore retroattivo. Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 nel corso di un anno civile sono accettate solo se la nave da pesca notificata è impossibilitata a partecipare da

³² Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore. In tali circostanze lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:

- a) dati particolareggiati sulla nave o sulle navi da pesca destinate a sostituire una nave inclusa negli elenchi di cui al paragrafo 1, nonché
 - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
6. La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al segretariato dell'ICCAT ai fini dell'iscrizione delle navi nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso.
7. L'articolo 8 *bis*, paragrafi 2, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio³³ si applica con le dovute modifiche.

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca delle navi

1. Fatto salvo l'articolo 15, le navi da pesca dell'Unione non iscritte nei registri ICCAT di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e chiede alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

Articolo 21

Registri delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca speciale. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.
2. La Commissione trasmette l'elenco al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.
3. Le tonnare dell'Unione non figuranti nel registro ICCAT non sono autorizzate a pescare, detenere, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

³³ Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

4. L'articolo 8 *bis*, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica con le dovute modifiche.

Articolo 22

Operazioni di pesca congiunta

1. Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso può essere autorizzata solo previo consenso dello Stato o degli Stati di bandiera interessati. Ai fini dell'autorizzazione ogni nave con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso e disporre di un contingente individuale. Non sono consentite operazioni di pesca congiunta con altre PCC.
2. Ogni Stato membro adotta opportuni provvedimenti per ottenere le seguenti informazioni dalle proprie navi da pesca che chiedono un'autorizzazione a partecipare a un'operazione di pesca congiunta:
 - a) durata;
 - b) identità degli operatori partecipanti;
 - c) contingenti delle singole navi;
 - d) criterio di ripartizione, tra le navi da pesca, delle catture da esse effettuate, nonché
 - e) informazioni sulle aziende destinatarie.
3. Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'operazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 nel formato di cui all'allegato VI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera delle altre navi da pesca partecipanti all'operazione di pesca congiunta almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'operazione.
4. In caso di forza maggiore, il termine di cui al paragrafo 3 non si applica alle informazioni richieste a norma del paragrafo 2, lettera e). In tal caso gli Stati membri possono presentare alla Commissione non appena possibile le suddette informazioni aggiornate, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

SEZIONE 2 CATTURE

Articolo 23

Disposizioni in materia di registrazione

1. Oltre a conformarsi agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il comandante di una nave da cattura dell'Unione annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell'allegato II, parte A.

2. I comandanti di rimorchiatori, navi ausiliarie e navi officina registrano le loro attività conformemente alle disposizioni dell'allegato II, parti B, C e D.

Articolo 24

Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti delle navi e dagli operatori delle tonnare

1. I comandanti delle navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso trasmettono ogni giorno alle autorità dello Stato membro di bandiera i dati tratti dai giornali di bordo, e segnatamente: numero di registro ICCAT, nome della nave, inizio e fine del periodo di autorizzazione, data, ora, luogo (latitudine e longitudine) nonché peso e numero di esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione. I comandanti delle navi trasmettono tali informazioni per via elettronica nel formato di cui all'allegato V durante tutto il periodo in cui la nave è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.
2. I comandanti delle navi con reti a circuizione elaborano le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle.
3. L'operatore trasmette le dichiarazioni giornaliere di cui ai paragrafi 1 e 2 alle autorità del proprio Stato membro di bandiera ogni giorno entro le ore 9:00 GMT per il giorno precedente nel caso delle navi con reti a circuizione e delle navi di lunghezza superiore a 24 metri ed entro la mezzanotte di lunedì per la settimana precedente, avente termine alla mezzanotte GMT della domenica, per le altre navi da cattura.
4. Gli operatori delle tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso trasmettono una dichiarazione di cattura giornaliera in cui figurano i dati seguenti: numero di registro ICCAT, data, ora, catture (peso e numero di esemplari), comprese le catture nulle. Essi trasmettono tali informazioni per via elettronica alle autorità del loro Stato membro entro un termine di 48 ore nel formato di cui all'allegato V durante tutto il periodo in cui sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti modalità dettagliate per la registrazione e la comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare in conformità dei paragrafi da 1 a 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 25

Dichiarazioni di cattura settimanali e mensili trasmesse dagli Stati membri

1. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura di cui all'articolo 24, ogni Stato membro le trasmette per via elettronica alla Commissione e fornisce sollecitamente alla Commissione dichiarazioni di cattura settimanali per tutte le navi da cattura e le tonnare, secondo il formato figurante nell'allegato V. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT con frequenza settimanale secondo il formato stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.

2. Entro il giorno 15 di ogni mese ogni Stato membro comunica alla Commissione i quantitativi di tonno rosso catturati nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi da pesca o tonnare battenti la sua bandiera o registrate nel suo territorio. Le informazioni fornite sono strutturate per tipo di attrezzo e comprendono le catture accessorie, le catture effettuate nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa e le catture nulle. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 26

Informazioni sull'esaurimento dei contingenti

1. In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento risulta avere raggiunto l'80%.
2. In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento, a un'operazione di pesca congiunta o a una nave con reti a circuizione risulta esaurito.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti il divieto di pesca o l'ordine di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'operazione di pesca congiunta o le navi che dispongono di un contingente individuale, e nei quali siano chiaramente indicate la data e l'ora del divieto.

Articolo 27

Dichiarazione annuale delle catture da parte degli Stati membri

1. Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nella precedente campagna di pesca annuale. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:
 - a) nome e numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;
 - b) periodo della o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;
 - c) catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità della o delle autorizzazioni;
 - d) numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo della o delle autorizzazioni, nonché

- e) catture totali effettuate al di fuori del periodo di autorizzazione (catture accessorie), anche in caso di catture nulle.
2. Per le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, ma che hanno catturato tonno rosso come cattura accessoria, le informazioni da trasmettere alla Commissione alla stessa data indicata al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:
 - a) nome e numero ICCAT o numero nazionale di immatricolazione della nave, se questa non è registrata presso l'ICCAT, nonché
 - b) catture totali di tonno rosso.
 3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sulle navi non contemplate ai paragrafi 1 o 2 la cui attività di pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è accertata o presunta.
 4. La Commissione trasmette al segretariato dell'ICCAT le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

SEZIONE 3

SBARCHI E TRASBORDI

Articolo 28

Porti designati

1. Ogni Stato membro designa i porti o i luoghi in prossimità della costa (porti designati) in cui sono autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.
2. Ai fini della designazione di un porto lo Stato membro di approdo specifica i luoghi e gli orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo.
3. Entro il 15 febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro invia un elenco dei porti designati alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
4. Alle navi da pesca è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei porti o dei luoghi in prossimità della costa designati dalle PCC e dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Articolo 29

Sbarchi

1. L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza superiore a 12 metri comprese nell'elenco ICCAT delle navi di cui all'articolo 19. La notifica preventiva di arrivo di cui all'articolo 17

del suddetto regolamento è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.

2. Inoltre, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco ICCAT di cui all'articolo 19 notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco:
 - a) orario previsto di arrivo;
 - b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo, nonché
 - c) informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.
3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo.
4. Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.
5. Tutti gli sbarchi sono controllati dalle competenti autorità di controllo dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto del contingente, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Informazioni particolareggiate relative al sistema di controllo adottato da ogni Stato membro sono riportate nel piano d'ispezione annuale di cui all'articolo 51. Tale sistema di controllo si applica anche alle operazioni di raccolta.
6. Entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco le autorità dello Stato membro di approdo trasmettono un rapporto di sbarco all'autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca.
7. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, al termine di ogni bordata il comandante di una nave da cattura dell'Unione, a prescindere dalla lunghezza della nave, presenta una dichiarazione di sbarco:
 - a) alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera e,
 - b) se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro o di un'altra PCC, alle autorità competenti dello Stato membro di approdo o della PCC in questione.
8. Tutte le catture sbarcate vengono pesate.

Articolo 30

Trasbordo

1. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il trasbordo di tonno rosso in mare nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è vietato in qualunque circostanza.
2. Le navi da pesca trasbordano le catture di tonno rosso unicamente nei porti designati alle condizioni previste all'articolo 28.
3. Lo Stato membro di approdo assicura copertura totale in materia di ispezione durante tutte le ore di trasbordo e in tutti i luoghi di trasbordo.
4. Prima dell'entrata in porto e almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, i comandanti delle navi riceventi o i loro rappresentanti trasmettono le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC di cui intendono utilizzare il porto:
 - a) data, orario e porto di arrivo previsti;
 - b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato;
 - c) nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
 - d) nome della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, nonché
 - e) quantitativo di tonno rosso da trasbordare e zona geografica di cattura dello stesso.
5. Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.
6. Prima di iniziare il trasbordo i comandanti delle navi da pesca che effettuano il trasbordo trasmettono al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:
 - a) quantitativi di tonno rosso da trasbordare;
 - b) data e porto di trasbordo;
 - c) nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi

da pesca autorizzate ad effettuare operazioni in relazione al tonno rosso, nonché

- d) zona geografica in cui sono state effettuate le catture di tonno rosso.
7. Tutti i trasbordi sono sottoposti a ispezione dalle autorità dello Stato membro nel porto designato. L'autorità competente dello Stato membro:
- a) procede all'ispezione della nave da pesca ricevente al suo arrivo e ne esamina il carico e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo;
 - b) trasmette all'autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca che effettua il trasbordo la documentazione relativa al trasbordo entro 5 giorni dalla conclusione dello stesso.
8. In deroga agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il comandante di una nave da pesca dell'Unione, a prescindere dalla lunghezza della nave, compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave da pesca batte bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell'allegato III.

SEZIONE 4

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO

Articolo 31

Autorizzazione di trasferimento

1. Prima di effettuare qualsiasi operazione di trasferimento, il comandante di una nave da cattura o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro una notifica preventiva di trasferimento recante le seguenti informazioni:
- a) nome della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara e numero di registro ICCAT;
 - b) orario previsto di trasferimento;
 - c) quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;
 - d) informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo nonché numeri identificabili delle gabbie;
 - e) nome del rimorchiatore ricevente, numero di gabbie rimorchiate e, se del caso, numero di registro ICCAT;
 - f) porto, azienda o gabbia di destinazione del tonno rosso.

2. A tal fine, un numero unico è assegnato ad ogni gabbia. I numeri sono emessi con un sistema di numerazione unica che comprende almeno le lettere del codice alfa 3 corrispondenti alla bandiera dei rimorchiatori, seguite da tre cifre.
3. Le navi da pesca, le aziende o le tonnare non sono autorizzate a effettuare trasferimenti senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati. Le autorità dello Stato membro responsabile decidono se concedere l'autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. A tal fine, per ogni operazione di trasferimento un numero unico di identificazione è attribuito e comunicato al comandante della nave da pesca, o, secondo il caso, all'operatore della tonnara o dell'azienda. Se l'autorizzazione è concessa, detto numero comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, le quattro cifre corrispondenti all'anno e le tre lettere "AUT" (autorizzazione), seguite da un numero progressivo. Se l'autorizzazione è negata, il numero comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, le quattro cifre corrispondenti all'anno e le tre lettere "NEG" (autorizzazione negata), seguite da un numero progressivo.
4. Nel caso in cui il pesce muoia durante l'operazione di trasferimento, lo Stato membro responsabile e gli operatori che partecipano all'operazione di trasferimento procedono in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XII.
5. L'autorizzazione di trasferimento è concessa o negata dallo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara, secondo il caso, entro 48 ore dalla trasmissione della notifica preventiva di trasferimento.
6. L'autorizzazione di trasferimento da parte dello Stato membro responsabile non pregiudica l'autorizzazione dell'operazione di ingabbiamento.

Articolo 32

Rifiuto dell'autorizzazione di trasferimento

1. Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda non autorizza il trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:
 - a) la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è dichiarata la cattura del pesce non disponga di un contingente sufficiente;
 - b) il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dall'operatore della tonnara, non sia stato autorizzato per l'ingabbiamento o non sia stato preso in considerazione per il consumo del contingente eventualmente applicabile;
 - c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non sia autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso, oppure
 - d) il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate ad effettuare operazioni in relazione al tonno rosso, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), o non sia dotato di sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

2. Se il trasferimento non è autorizzato:
 - a) lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara impartisce un ordine di rilascio al comandante della nave da cattura o all'operatore della tonnara o dell'azienda, secondo il caso, e lo informa che il trasferimento non è autorizzato e che il pescato deve essere rilasciato in mare;
 - b) il comandante della nave da cattura, l'operatore dell'azienda o l'operatore della tonnara, secondo il caso, provvede al rilascio del pesce;
 - c) il rilascio del tonno rosso è effettuato conformemente alle procedure di cui all'allegato XI.

Articolo 33

Sorveglianza mediante videocamera

1. Per le operazioni di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, l'operatore dell'azienda o l'operatore della tonnara che effettua il trasferimento di tonno rosso provvede affinché le operazioni di trasferimento siano monitorate da una videocamera posta nell'acqua al fine di verificare il numero di pesci trasferiti. I requisiti minimi e le procedure per la videoregistrazione sono conformi all'allegato IX.
2. Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori regionali dell'ICCAT.
3. Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori dell'Unione e degli osservatori nazionali.
4. Lo Stato membro responsabile della nave, della tonnara o dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare ogni sostituzione, rielaborazione o manipolazione della videoregistrazione originale.

Articolo 34

Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e avvio e svolgimento di indagini

1. Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura o presso una tonnara, conformemente al programma di osservazione regionale dell'ICCAT di cui all'articolo 49 e all'allegato VII, registrano le operazioni di trasferimento svolte e riferiscono al riguardo, osservano e stimano le catture trasferite e verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all'articolo 31 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 36.
2. Qualora vi sia una differenza superiore al 10%, in numero, fra la stima delle catture effettuata dall'osservatore regionale dell'ICCAT o dalle competenti autorità di controllo e/o la stima effettuata dal comandante della nave da cattura o dal rappresentante della tonnara, o quando la videoregistrazione sia di qualità insufficiente

o non sia abbastanza chiara per poter effettuare tale stima, lo Stato membro responsabile della nave da cattura, dell'azienda o della tonnara avvia un'indagine che si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda o, in ogni caso, entro 96 ore dal momento in cui l'indagine è avviata. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione "Catture" del documento di cattura del tonno rosso non è convalidata.

3. Tuttavia, quando la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare il numero di pesci, l'operatore può chiedere alle autorità dello Stato di bandiera della nave, della tonnara o dell'azienda di effettuare una nuova operazione di trasferimento e di fornire la corrispondente videoregistrazione all'osservatore regionale dell'ICCAT.
4. Fatte salve le verifiche effettuate da un ispettore, gli osservatori regionali dell'ICCAT firmano la dichiarazione di trasferimento ICCAT unicamente se le loro osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione di trasferimento corrispondono alle loro osservazioni, che comprendono anche una videoregistrazione conforme quale prevista all'articolo 33, paragrafo 1. Essi firmano la dichiarazione indicando chiaramente il proprio nome e numero ICCAT.
5. Gli osservatori regionali dell'ICCAT verificano inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa al comandante del rimorchiatore o al rappresentante dell'azienda o della tonnara.

Articolo 35

Misure per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento

Gli Stati membri adottano le misure e le azioni necessarie per esaminare ulteriormente metodologie che consentano di migliorare la stima del numero e del peso del tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento. Entro il 22 agosto di ogni anno ciascuno Stato membro invia una relazione sulle misure adottate alla Commissione, che la trasmette all'SCRS.

Articolo 36

Dichiarazione di trasferimento

1. Al termine dell'operazione di trasferimento, i comandanti delle navi da cattura o dei rimorchiatori e gli operatori della tonnara o dell'azienda compilano e trasmettono alle autorità competenti del loro Stato membro la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello figurante nell'allegato IV.
2. I moduli per la dichiarazione di trasferimento vengono numerati dalle autorità competenti dello Stato membro responsabile delle navi, delle aziende o delle tonnare da cui ha origine il trasferimento. Il sistema di numerazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno e un numero progressivo a tre cifre seguito dalle tre lettere 'ITD' (SM-20**/xxx/ITD).
3. L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dal comandante della nave da

cattura, dall'operatore della tonnara, dal comandante del rimorchiatore o dall'operatore dell'azienda.

4. I comandanti delle navi che effettuano operazioni di trasferimento (compresi i rimorchiatori) comunicano le loro attività conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 37

Atti di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate per le operazioni di trasferimento di cui agli articoli da 31 a 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

SEZIONE 5 OPERAZIONI DI INGABBIAMENTO

Articolo 38

Autorizzazione di ingabbiamento

1. Prima dell'inizio di ogni operazione di ingabbiamento è vietato l'ancoraggio di gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento.
2. Prima di ogni operazione di ingabbiamento l'autorità competente dello Stato membro responsabile dell'azienda informa lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara in merito ai quantitativi catturati dalla nave o dalla tonnara e chiede un'autorizzazione di ingabbiamento.
3. L'operazione di ingabbiamento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva
 - a) della PCC o dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara, o
 - b) della PCC o dello Stato membro responsabile dell'azienda se ciò è stato concordato tra gli Stati membri o con la PCC di bandiera.
4. L'autorizzazione di ingabbiamento è concessa o rifiutata dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell'azienda, a seconda del caso, entro un giorno lavorativo dalla domanda e dalla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2. In assenza di risposta entro un giorno lavorativo,

la PCC o lo Stato membro responsabile dell'azienda può autorizzare l'ingabbiamento.

5. L'operazione di ingabbiamento del tonno rosso è effettuata prima del 15 agosto, a meno che lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda cui è destinato il pesce adduca motivi debitamente giustificati. Tali motivazioni sono presentate insieme al rapporto sull'operazione di ingabbiamento.

Articolo 39

Rifiuto dell'autorizzazione di ingabbiamento

1. Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell'azienda, a seconda del caso, rifiuta l'autorizzazione di ingabbiamento se, ricevute le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, ritiene che:
 - a) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un contingente sufficiente per il tonno rosso messo in gabbia;
 - b) il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara, o non sia stato preso in considerazione per il calcolo del contingente applicabile;
 - c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non sia autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.
2. Se l'ingabbiamento non è autorizzato, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio in cui chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile dell'azienda di sequestrare le catture e di rilasciare il pesce.
3. Ricevuto l'ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda procede al rilascio conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XI.

Articolo 40

Documentazione delle catture di tonno rosso

Gli Stati membri responsabili delle aziende vietano la messa in gabbia a fini di allevamento di tonno rosso che non sia accompagnato dalla documentazione richiesta dall'ICCAT in conformità del regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. La documentazione deve essere precisa e completa ed essere confermata e convalidata dalle autorità della PCC o dello Stato membro delle navi da cattura o delle tonnare.

Articolo 41

Ispezioni

³⁴

Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).

Gli Stati membri responsabili delle aziende adottano le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende sia sottoposta ad ispezione.

Articolo 42

Sorveglianza mediante videocamera

1. Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate da una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle disposizioni dell'allegato IX.
2. Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori regionali dell'ICCAT.
3. Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori dell'Unione e degli osservatori nazionali.
4. Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare ogni sostituzione, rielaborazione o manipolazione della videoregistrazione originale.

Articolo 43

Avvio e svolgimento di indagini

1. Qualora vi sia una differenza superiore al 10%, in numero, fra le stime delle catture di tonno rosso effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro responsabile della nave da cattura e/o della tonnara.
2. In attesa dei risultati dell'indagine non si procede alla raccolta e la sezione "Allevamento" del documento di cattura del tonno rosso non viene convalidata.
3. Gli Stati membri responsabili dell'azienda e della nave da cattura o della tonnara che effettuano le indagini possono avvalersi di altre informazioni in loro possesso, compresi i risultati dei programmi di cui all'articolo 44, per concludere l'indagine.

Articolo 44

Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento

1. Gli Stati membri adottano le misure e le azioni necessarie di cui all'articolo 35.
2. Il 100% delle operazioni di ingabbiamento è oggetto di un programma condotto mediante sistemi di fotocamere stereoscopiche o di tecniche alternative con un grado di precisione equivalente al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso degli esemplari in ogni operazione di ingabbiamento.

3. Tale programma è attuato conformemente alle procedure di cui all'allegato X.
4. Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro responsabile della nave o della tonnara e alla Commissione conformemente all'allegato X.B. La Commissione invia tali risultati al segretariato dell'ICCAT che li trasmette all'osservatore regionale dell'ICCAT.
5. Qualora i risultati del programma indichino che i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se l'indagine non è conclusa entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati di cui al paragrafo 4 o se da essa risulta che il numero o il peso medio del tonno rosso supera il quantitativo catturato e trasferito che è stato dichiarato, le autorità della PCC o dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara emettono un ordine di rilascio per il quantitativo eccedente, che deve essere rilasciato conformemente alle procedure di cui all'allegato XI.
6. Conformemente alle procedure di cui all'allegato X.B.3 e a seguito del rilascio, se del caso, i quantitativi ottenuti nell'ambito del programma sono utilizzati per
 - a) determinare i dati definitivi relativi alle catture da detrarre dal contingente nazionale
 - b) inserire tali dati nelle dichiarazioni di ingabbiamento e nelle pertinenti sezioni del BCD.
7. Entro il 30 agosto di ogni anno lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati di tali programmi alla Commissione, che li trasmette all'SCRS.
8. Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento a un'altra gabbia da allevamento non può aver luogo senza l'autorizzazione e la presenza delle autorità di controllo dello Stato dell'azienda.
9. Una differenza pari o superiore al 10% tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dalla nave o dalla tonnara e i quantitativi determinati dalle fotocamere di controllo, secondo il disposto del paragrafo 5 e dell'articolo 43, costituisce una potenziale violazione della nave o della tonnara interessata e lo Stato membro adotta le misure necessarie per garantire un seguito adeguato.

Articolo 45

Rapporto sull'operazione di ingabbiamento

1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nell'allegato X.B. Il rapporto comprende inoltre le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui all'articolo 4 *ter* e all'allegato I *bis* del regolamento (CE) n. 1936/2001. La Commissione trasmette il rapporto al segretariato dell'ICCAT.

2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa fino a quando non siano concluse eventuali indagini avviate e, se del caso, l'operazione di rilascio ordinata.

Articolo 46

Atti di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate per le operazioni di ingabbiamento di cui agli articoli da 38 a 45. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

Articolo 47

Sistema di controllo dei pescherecci

1. Gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 riguardanti il dispositivo di controllo satellitare si applicano a tutti i rimorchiatori inclusi nel registro ICCAT delle navi di cui all'articolo 19, paragrafo 6, a prescindere dalla loro lunghezza.
2. Le navi da pesca di lunghezza superiore a 15 metri iscritte nel registro ICCAT delle navi da cattura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), o nel registro ICCAT delle altre navi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati VMS almeno 15 giorni prima dell'apertura della campagna di pesca e continuano a trasmetterli per almeno 15 giorni dopo la chiusura della medesima, a meno che alla Commissione non venga preventivamente trasmessa la richiesta di deperennare la nave dal registro ICCAT.
3. A fini di controllo, la trasmissione di dati VMS dalle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso non è interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non sia in funzione un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema "hail").
4. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato "https data feed", i messaggi VMS ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.
5. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i messaggi VMS provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano trasmessi alla Commissione almeno ogni due ore quando le navi operano nell'Atlantico orientale o nel Mediterraneo;
 - b) in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera ricevuti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 404/2011 siano trasmessi alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca;
 - c) i messaggi trasmessi alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) in modo da evitare duplicazioni;
 - d) i messaggi trasmessi alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 404/2011.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi messi a disposizione delle loro navi d'ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.

Articolo 48

Programma di osservazione nazionale

1. Con riguardo alle navi che praticano la pesca attiva del tonno rosso, gli Stati membri assicurano i seguenti livelli minimi di presenza di osservatori nazionali, espressi in percentuale:
 - a) 20% delle navi da traino pelagiche (di lunghezza superiore a 15 metri);
 - b) 20% delle navi con palangari (di lunghezza superiore a 15 m);
 - c) 20% delle tonniere con lenze e canne (di lunghezza superiore a 15 metri);
 - d) 100% dei rimorchiatori;
 - e) 100% delle operazioni di raccolta nelle tonnare.
2. Gli Stati membri rilasciano agli osservatori nazionali un documento ufficiale di identificazione.
3. L'osservatore nazionale svolge in particolare le seguenti mansioni:
 - a) controlla il rispetto del presente regolamento da parte delle navi da pesca e delle tonnare;
 - b) registra l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare i seguenti elementi:
 - i) quantitativo di catture (comprese le catture accessorie) e loro destinazione in base alla specie (ad esempio, catture detenute a bordo o rigettate in mare vive o morte);

- ii) zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine;
 - iii) misura dello sforzo (ad esempio, numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;
 - iv) data della cattura;
- c) osserva le catture e ne effettua una stima, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;
 - d) avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell'ICCAT.
4. Su richiesta dell'ICCAT, l'osservatore nazionale svolge inoltre mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II quale definito dall'ICCAT, in base alle istruzioni dell'SCRS.
5. Inoltre, con riguardo all'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri:
- a) assicurano, sulle loro navi e tonnare, una presenza rappresentativa di osservatori nazionali, dal punto di vista spaziale e temporale, al fine di garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;
 - b) assicurano protocolli affidabili di raccolta dei dati;
 - c) assicurano che gli osservatori nazionali siano adeguatamente addestrati e abilitati prima di prendere servizio;
 - d) arrecano il minimo disagio possibile alle operazioni delle navi da pesca e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.
6. I dati e le informazioni raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ciascuno Stato membro sono trasmessi alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno. La Commissione trasmette tali dati e informazioni all'SCRS e al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.

Articolo 49

Programma di osservazione regionale dell'ICCAT

- 1. Il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, descritto nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e ulteriormente specificato nell'allegato VII, è applicabile nell'Unione.
- 2. Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT:
 - a) su tutte le navi con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
 - b) durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle navi con reti a circuizione;

- c) durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;
 - d) durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;
 - e) durante tutte le operazioni di raccolta del tonno rosso nelle aziende.
3. Le navi con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso o a effettuare operazioni inerenti a tale pesca.
4. Gli Stati membri responsabili delle aziende garantiscono la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT durante tutte le operazioni di ingabbiamento e per l'intera durata della raccolta dei pesci nelle aziende.
5. Gli osservatori regionali dell'ICCAT svolgono in particolare le seguenti mansioni:
- a) osservano le operazioni di pesca e di allevamento e ne verificano la conformità all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008, all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) firmano le dichiarazioni di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 36 del presente regolamento, i rapporti sulle operazioni di ingabbiamento di cui all'articolo 45 del presente regolamento e i documenti di cattura del tonno rosso, se ritengono che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le loro osservazioni;
 - c) su richiesta dell'ICCAT, svolgono compiti di tipo scientifico quali la raccolta di campioni, in base alle istruzioni dell'SCRS.
6. Gli Stati membri di bandiera vigilano a che i comandanti, gli equipaggi e i proprietari di aziende, navi e tonnare non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere gli osservatori regionali dell'ICCAT nell'esercizio delle loro funzioni né interferiscano nel loro operato.

SEZIONE 7

ISPEZIONI E CONTROLLI INCROCIATI

Articolo 50

Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

1. Il programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT di cui all'allegato VIII è applicabile nell'Unione.
2. Gli Stati membri le cui navi da pesca sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo designano ispettori ed effettuano ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT.

3. Se più di 15 navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnate in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l'intera durata della permanenza di dette navi nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera soddisfatto se più Stati membri collaborano per inviare una nave d'ispezione o se una nave d'ispezione dell'Unione è inviata nella zona della convenzione.
4. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.
5. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza ed ispezione per l'Unione. Essa può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri le cui navi da pesca praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse saranno impiegate.
6. Entro il 1° aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno. Sulla base di tali informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.

Articolo 51

Trasmissione dei piani di ispezione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono i loro piani di ispezione alla Commissione. I piani di ispezione sono elaborati in conformità:
 - a) degli obiettivi, delle priorità e delle procedure nonché dei parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo ed ispezione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - b) del programma nazionale di controllo per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, istituito a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. La Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Il piano di ispezione è trasmesso dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT, per approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 52

Ispezioni in caso di infrazione

1. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure di cui al paragrafo 2 quando una nave battente la sua bandiera:
 - a) non ha ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui agli articoli 23 e 24, oppure
 - b) ha commesso un'infrazione alle disposizioni istituite dal presente regolamento, dagli articoli da 89 a 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e dal capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
2. Lo Stato membro di bandiera garantisce che un'ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o, quando la nave non si trova in uno dei suoi porti, da un'altra persona da esso designata.

Articolo 53

Controlli incrociati

1. Gli Stati membri verificano, anche avvalendosi di rapporti di ispezione, rapporti degli osservatori e dati VMS, la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi da pesca, nei documenti di trasferimento o trasbordo e nei documenti di cattura del tonno rosso in conformità dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento gli Stati membri effettuano controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca delle navi o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasferimento o di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita, in conformità dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

SEZIONE 8 COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 54

Misure di mercato

1. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, nell'Unione sono vietati il commercio, gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 640/2010 e dall'articolo 4 *ter* del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio.

³⁵

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

2. Sono vietati nell'Unione il commercio, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di allevamento e di ingrasso, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo:
 - a) catturato da navi da pesca o da tonnare il cui Stato non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell'ICCAT, o
 - b) catturato da una nave da pesca o da una tonnara che al momento della cattura aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.
3. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni da aziende di ingrasso o di allevamento che non rispettino i regolamenti di cui al paragrafo 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55

Valutazione

Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro il 15 ottobre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 14-04.

Articolo 56

Finanziamento

Il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è considerato un piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 57

Procedure di modifica

1. Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso che diventano vincolanti per l'Unione, la Commissione può modificare elementi non essenziali del presente regolamento mediante atti delegati a norma dell'articolo 58.

Articolo 58

Esercizio della delega per le modifiche

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 57 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 57 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 57 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 59

Attuazione

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 60

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 302/2009 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIII.

Articolo 61

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente